

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione  
delle imposte dirette

*Presentato il 13 maggio 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 21 dicembre 1984, n. 867, ha inteso rimuovere taluni ostacoli al corretto svolgimento della riscossione delle imposte dirette ed in primo luogo offrire uno strumento per sopperire alle vacanze verificatesi, in epoca successiva al 1977, nella gestione delle esattorie.

Come è noto la legge 4 agosto 1977, n. 524, aveva dettato disposizioni per il conferimento ad apposita società delle esattorie vacanti alla data del 20 agosto 1977

e di quelle che si fossero rese vacanti successivamente per disdetta da parte degli esattori e non collocate nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Erano così rimaste fuori dalla previsione normativa le ipotesi di vacanze, delle gestioni esattoriali, verificatesi successivamente alla data di cui sopra per cause diverse dalla disdetta, salva la specifica regolamentazione disposta dal decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 568, per la rinuncia

alle gestione da parte degli esattori. Il fenomeno delle vacanze aveva assunto quindi dimensioni tutt'altro che trascurabili anche per la frequenza con cui il conferimento di ufficio non aveva dato esito positivo.

La legge 21 dicembre 1984, n. 867 — oltre dare soluzione legislativa al problema di cui sopra e ad altri quale ad esempio quello posto dalla difficoltà di reperire personale abilitato a svolgere le funzioni di collettore — non poteva non trascurare che il protrarsi del dibattito parlamentare sul disegno di legge recante la delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi (contradistinto all'epoca come A.C. 1833) impediva al nuovo servizio di divenire operativo entro il 31 dicembre 1984. Perciò aveva anche stabilito che le gestioni, per le quali non era stata notificata rinuncia entro il 20 novembre 1984 (la facoltà di rinuncia era stata prevista dal decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 — recante proroga fino al 31 dicembre 1985 delle gestioni esattoriali — il cui disegno di legge di conversione era stato respinto dalla Camera dei Deputati), continuavano ad operare fino al 31 dicembre 1985.

A dire il vero il disegno di legge, poi divenuto legge n. 867 del 1984, nella formulazione originaria (A.C. 2366) prevedeva che le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali, i cui titolari non avevano notificato atto di rinuncia alla gestione entro il 20 novembre 1984, continuavano ad effettuare il servizio della riscossione fino alla data della istituzione del nuovo servizio di riscossione dei tributi: nel testo approvato dal Parlamento ed entrato in vigore appunto come legge n. 867 del 1984, il termine veniva invece fissato al 31 dicembre 1985.

\* \* \*

Il disegno di legge di delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è ora all'esame del Senato (A.S. 1159) a

seguito di trasmissione avvenuta il 6 febbraio 1985.

Occorre però tener conto non solo del tempo che richiederà l'esame parlamentare del disegno di legge stesso e di quello successivamente necessario per la messa a punto dei provvedimenti delegati che dovranno disciplinare il servizio della riscossione e le relative procedure (dettando così norme riguardanti gli organi, i soggetti, il conferimento delle concessioni, la determinazione dei compensi, la revisione delle vigenti disposizioni sulla riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega, la unificazione delle procedure esecutive, eccetera), ma anche della non difficile previsione che le nuove strutture del servizio e le nuove procedure di riscossione non potranno prendere un ordinato avvio prima della fine del 1986. Va evidenziato al riguardo che esistono infatti tempi tecnici indispensabili per l'espletamento dei primi incombeni da parte della Commissione prevista dall'articolo 1, comma primo, n. 8, del disegno di legge di delega (individuazione degli ambiti territoriali delle concessioni, espletamento delle procedure di conferimento) e per i successivi adempimenti organizzatori da parte dei concessionari del servizio di riscossione.

Del resto non a caso nella relazione che accompagnava il disegno di legge di iniziativa del Governo approvato il 16 ottobre 1984 (A. C. n. 2152, che precedette l'adozione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, non convertito) si rilevava che era « evidente (a parte la ovvia necessità che il presente disegno venga approvato rapidamente) che siffatta proroga (limitata cioè al 31 dicembre 1985) si rivelava congrua solo se entro il mese di gennaio 1985 il disegno di legge (A.C. 1833) verrà definitivamente approvato dal Parlamento ».

Come sopra si è detto il disegno di legge deve ancora essere esaminato dal Senato, così che nuovamente si presenta la necessità di prorogare ulteriormente di un anno le gestioni esattoriali e quelle delle ricevitorie provinciali delle imposte

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dirette nonché le gestioni delle tesorerie comunali e provinciali affidate a soggetti che esercitano la contestuale gestione delle esattorie.

In tal senso provvede il presente disegno di legge il quale appunto dispone che le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali (gestite da soggetti che esercitano contestualmente la gestione esattoriale) i cui titolari non notificano a mezzo ufficiale giudiziario atto di rinuncia entro il 1° novembre 1985, continuano ad effettuare il servizio della riscossione fino al 31 dicembre 1986.

Il provvedimento ricalca nella sostanza quello adottato con decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, a proposito della precedente proroga disposta fino al 31 dicembre 1984. È qui sufficiente ricordare che la rinuncia di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante; che fino al 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e che fino alla stessa data continuano altresì ad operare le disposizioni relative alla convenzione del servizio della meccanizzazione dei ruoli.

È ovvio che il richiamo alle disposizioni adottate con il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito nella legge n. 681 del 1983 che — come si è detto — dispose la proroga delle gestioni esattoriali fino al 31 dicembre 1983, esige però la specificazione che i riferimenti temporali agli anni 1983 e 1984 debbano intendersi posticipati rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

Meritano invece specifica menzione le seguenti disposizioni recate dal provvedimento in rassegna:

I. — In primo luogo il disegno di legge tiene presente che l'obiettivo preminente di politica economica per l'anno 1986 è quello che il rientro dell'inflazione, avviato attraverso la così detta politica dei redditi, si attesti sulla media annua del 5 per

cento. Del resto alla luce di tale obiettivo sono formulate le impostazioni del bilancio pluriennale di competenza 1985-1987.

Il provvedimento dispone, a questo proposito, che per ciascuna esattoria l'ammontare complessivo degli aggi percepiti per l'anno 1986 non può superare il corrispondente ammontare degli aggi sui ruoli riscossi nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 5 per cento. Il limite risulterebbe però parzialmente efficace se non operasse anche relativamente all'ammontare delle somme spettanti per integrazione d'aggio o di quelle spettanti per indennità annuale alternativa della integrazione stessa, ovviamente per quei soggetti per i quali — relativamente agli anni 1985 e 1986 — si verificano i presupposti per l'applicazione di tali benefici.

Viene demandato alla decretazione del Ministro delle finanze di stabilire le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria (per avvenuta riscossione di aggi in misura superiore al limite posto dal provvedimento), nonché le procedure per il riversamento delle maggiori somme eventualmente percepite.

Il disegno di legge comunque stabilisce che ai fini del calcolo delle indennità da corrispondere per l'anno 1986 agli esattori ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594 — in alternativa all'integrazione d'aggio — debba farsi riferimento al costo del personale dipendente dalle esattorie effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983. (La norma ha l'evidente scopo di limitare le assunzioni di personale da parte degli esattori e di evitare ingiustificati oneri a carico dello Stato, atteso che ai fini del calcolo della suddetta indennità, è determinante il costo del personale e, quindi, quanto più elevato è il numero dei dipendenti dell'esattore tanto più alto sarà l'importo della indennità che gli compete). Infine il disegno di legge, allo scopo di non scoraggiare il conferimento in società a capitale interamente pubblico, la cui costituzione sia prevista per legge, di una pluralità di esat-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

torie, reitera anche per l'anno 1986 il principio del mantenimento per le gestioni esattoriali che già ne godevano il beneficio dell'indennità alternativa dell'integrazione d'aggio anche in deroga al disposto della lettera c) dell'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

II. — È previsto che alle società esattorie vacanti sono conferite le esattorie per qualsiasi causa vacanti successivamente al 31 dicembre 1985 e per le quali non è stato possibile effettuare il collocamento nei modi previsti dal Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

La disposizione si salda con quella recata dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867 che, innovando la disciplina relativa al collocamento delle esattorie vacanti — ha consentito all'Amministrazione di far fronte alle carenze (già verificatesi o che si verificheranno fino al 31 dicembre 1985) di funzionalità del sistema dovute alla vacanza della titolarità.

III. — Come già la legge 21 dicembre 1984, n. 867, anche il provvedimento in rassegna fa salve fino al termine del periodo di proroga le disposizioni dettate dalla Regione Siciliana per la gestione del servizio della riscossione delle imposte dirette in Sicilia « nelle more della generale riforma nazionale del servizio della riscossione » (naturalmente anche per i soggetti gestori del servizio della riscossione in Sicilia si applica la disposizione concernente il limite di aumento del 5 per cento dell'ammontare complessivo degli aggi); nonché reitera la disposizione dettata da ra-

gioni di cautela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nel settore della riscossione dei tributi. Per effetto di quest'ultima disposizione la proroga non opera qualora emerga — nei confronti dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie — la sussistenza di procedimenti o di provvedimenti di cui alla legge n. 575 del 1965, come modificata dalle successive normative, o la sussistenza di procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura; ne consegue la decadenza dalle gestioni e la loro vacanza. Preme qui rilevare che — ferme restando le relative competenze stabilite dagli articoli 103 e 118 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a pronunciare in tema di decadenza — a tale eventuale vacanza si dovrà sopperire mediante i procedimenti di collocamento delle esattorie vacanti (cioè il conferimento d'ufficio e quello successivo alla società per la gestione delle esattorie vacanti) previsti dal comma 5 dell'articolo 1; poiché però la decadenza prescinde dalla remuneratività della gestione esattoriale ed è anzi presumibile che la eventualità di una declaratoria di decadenza possa verificarsi a proposito di esattorie che assicurano un lucro non indifferente tantoché il titolare non vi ha rinunciato, viene stabilito che l'aggio, sia nella ipotesi di conferimento d'ufficio che nella ipotesi di conferimento alla società per le gestioni delle esattorie vacanti, non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 1° novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del cinque per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

5. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

6. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia »; tuttavia la disposizione recata dal precedente comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

7. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 30 novembre 1985 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; la autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 5; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.